FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DEL DM 23 DICEMBRE 2024 n. 463

Statuto vigente	Statuto adeguato ai sensi del DM 463/2024
Articolo 3. Sedi teatrali	Articolo 3. Sedi teatrali
Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione conta sulla	Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione conta sulla
disponibilità in Torino del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti.	disponibilità in Torino del Teatro Carignano e del Teatro Gobetti e in
La Fondazione può disporre anche di altre sedi.	Moncalieri delle Fonderie Limone. La Fondazione può disporre anche di altre sedi.
Per il miglior perseguimento degli scopi indicati nel precedente art.	Per il miglior perseguimento degli scopi indicati nel precedente art. 2,
2, e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 2, la Fondazione	e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 2, la Fondazione può
può allestire spettacoli teatrali e manifestazioni in genere in teatri	allestire spettacoli teatrali e manifestazioni in genere in teatri pubblici
pubblici e privati, ed in altri luoghi idonei.	e privati, ed in altri luoghi idonei.
Articolo 4. Fondatore, Aderenti e Sostenitori	Articolo 4. Fondatore, Aderenti e Sostenitori
Fondatore dell'Ente è l'Associazione Teatro Stabile di Torino.	Fondatore dell'Ente è l'Associazione Teatro Stabile di Torino.
Sono Fondatori Aderenti la Regione Piemonte, il Comune di	Sono Fondatori Aderenti la Regione Piemonte, il Comune di Torino,
Torino, la Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino e la	la Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione
Compagnia di San Paolo.	Compagnia di San Paolo.
Potranno essere ammessi altri soggetti che acquisiranno la qualifica	Potranno essere ammessi altri soggetti che acquisiranno la qualifica
di Sostenitori, secondo quanto previsto all'art. 7, 3° comma, lett. i),	di Sostenitori, secondo quanto previsto all'art. 7, 3° comma, lett. i),
del presente statuto.	del presente statuto.
Il fondo di dotazione iniziale indisponibile è di Euro 80.000,00	Il fondo di dotazione iniziale indisponibile è di Euro 80.000,00
(ottantamila virgola zero zero).	(ottantamila virgola zero zero).

Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi natura effettuate dagli Aderenti e dai Sostenitori in favore della Fondazione costituiscono patrimonio disponibile.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione.

Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato dal Consiglio degli Aderenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo, ed è destinato a fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Consiglio degli Aderenti del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte dell'Aderente o del Sostenitore recedente.

Articolo 6. Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio degli Aderenti;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad esclusione del Consiglio degli Aderenti, la durata degli Organi

Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi natura effettuate dagli Aderenti e dai Sostenitori in favore della Fondazione costituiscono patrimonio disponibile.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione.

Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato dal Consiglio degli Aderenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo, ed è destinato a fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione.

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r. o in alternativa via PEC, entro il 30 novembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Consiglio degli Aderenti del bilancio preventivo comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte dell'Aderente o del Sostenitore recedente.

Articolo 6. Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio degli Aderenti;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad esclusione del Consiglio degli Aderenti, la durata degli Organi della Fondazione è di quattro anni. Ciascun componente può essere della Fondazione è di quattro cinque anni. Ciascun componente può confermato per non più di due volte.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, 1° comma, lett. a), b), c) e d), della legge 1990, n. 55; c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, 1° comma, lett. f), della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa.

Articolo 7. Consiglio degli Aderenti

Il Consiglio degli Aderenti è composto dai legali rappresentanti protempore degli Aderenti o da loro delegati e, in caso di recesso di un Aderente, il rispettivo legale rappresentante o delegato decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.

Il legale rappresentante pro-tempore della Città di Moncalieri fa parte di diritto del Consiglio degli Aderenti per tutta la durata della convenzione in essere con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

Fa parte del Consiglio degli Aderenti anche un componente designato a maggioranza dai Sostenitori, ove esistenti.

L'appartenenza al Consiglio degli Aderenti è incompatibile con L'appartenenza al Consiglio degli Aderenti è incompatibile con

essere confermato per non più di due volte una volta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, 1° comma, lett. a), b), c) e d), della legge 1990, n. 55; c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, 1° comma, lett. f), della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa.

Articolo 7. Consiglio degli Aderenti

Il Consiglio degli Aderenti è composto dai legali rappresentanti protempore degli Aderenti o da loro delegati e, in caso di recesso di un Aderente, il rispettivo legale rappresentante o delegato decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.

Il legale rappresentante pro-tempore della Città di Moncalieri fa parte di diritto del Consiglio degli Aderenti per tutta la durata della convenzione in essere con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

Fa parte del Consiglio degli Aderenti anche un componente designato a maggioranza dai Sostenitori, ove esistenti.

qualunque altra carica prevista dal presente statuto.

Il Consiglio degli Aderenti si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Consiglio degli Aderenti si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio degli Aderenti:

- a) elegge nel proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio degli Aderenti;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione così come designati ai sensi del successivo art. 9;
- c) nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente designato dal Sindaco;
- d) nomina il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

qualunque altra carica prevista dal presente statuto.

Il Consiglio degli Aderenti si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione; la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Consiglio degli Aderenti si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio degli Aderenti si tengono presso la sede della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio degli Aderenti si tengano in altra sede, per comprovate esigenze, o con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Il Consiglio degli Aderenti:

- a) elegge nel proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio degli Aderenti;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione così come designati ai sensi del successivo art. 9;
- c) nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente designato dal Sindaco;
- d) nomina il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

- g) approva le linee guida dell'attività della Fondazione;
- h) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali e annuali di attività ed il bilancio consuntivo della Fondazione;
- i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di soggetti Sostenitori e sul relativo apporto economico annuale;
- j) determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le modifiche al presente statuto;
- l) delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in ordine all'estinzione della Fondazione.
- Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal suo Presidente, mediante avviso di convocazione recante l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviare ai componenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione e con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di 24 ore.
- Il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

- g) approva le linee guida dell'attività della Fondazione;
- h) approva il bilancio preventivo, i relativi programmi pluriennali e annuali di attività ed il bilancio consuntivo della Fondazione;
- i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di soggetti Sostenitori e sul relativo apporto economico annuale;
- j) determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, le modifiche al presente statuto;
- l) delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, in ordine all'estinzione della Fondazione.
- Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal suo Presidente, mediante avviso di convocazione recante l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, da inviare ai componenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione e con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso di 24 ore.
- Il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Consiglio degli Aderenti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

Le deliberazioni del Consiglio degli Aderenti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

Articolo 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli Aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.

individuati:

- n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte;
- n. 1 componente designato dal Sindaco del Comune di Torino, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- almeno n. 1 componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT -Cassa di Risparmio di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo.

Articolo 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli Aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte;
- n. 1 componente designato dal Sindaco del Comune di Torino, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- almeno n. 1 componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT -Cassa di Risparmio di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio degli Aderenti avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

Il Consiglio di Amministrazione:

- propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici e dei reparti;
- predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in base al programma redatto dal Direttore;
- predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, con le relative relazioni di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività;
- nomina su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza;

amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, il Consiglio degli Aderenti avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

Il Consiglio di Amministrazione:

- propone al Consiglio degli Aderenti le linee strategiche a cui si deve ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici e dei reparti;
- predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in base al programma redatto dal Direttore dalla Direzione;
- predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, con le relative relazioni di corredo;
- definisce i programmi pluriennali ed annuali di attività;
- nomina su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Direttore, deliberando in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza generale e il Direttore artistico;
- nomina, su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore artistico o, laddove nominato del Direttore Unico, il

- delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nell'art. 5 del presente statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Regolamento interno di cui all'art. 18 del presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza

Direttore artistico junior, di età inferiore o pari a 35 anni;

- può nominare, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, un Direttore unico, senza distinzione tra Direttore generale e Direttore artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico;
- delibera in merito al relativo contratto d'opera professionale ed al trattamento economico del Direttore generale e del Direttore artistico, ovvero del Direttore unico, e del Direttore artistico junior, recependo le prescrizioni vigenti e future contenute nel decreto del Ministero della Cultura relativo al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo ed ss.mm.ii., e ne pronuncia, all'occorrenza, la decadenza;
- delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle materie indicate nell'art. 5 del presente statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi e quanto comunque previsto dalla medesima disposizione statutaria, anche deliberando sulla loro destinazione;
- predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentito il parere non vincolante del Consiglio degli Aderenti, il Regolamento interno di cui all'art. 18 del presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio Amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente titolare del relativo potere di designazione, fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione l'esercizio della facoltà di nomina da parte del Consiglio degli Aderenti. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita gli Aderenti alle designazioni di rispettiva competenza.

Articolo 10. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'attività del Consiglio di Amministrazione è promossa dal suo Presidente.

La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione avvengono nel rispetto delle stesse modalità previste dall'art. 7 del presente statuto per il Consiglio degli Aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano congiuntamente almeno due componenti.

nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

di Nell'ipotesi in cui un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in alternativa, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente titolare del relativo potere di designazione, fermo restando in caso di mancata tempestiva designazione l'esercizio della facoltà di nomina da parte del Consiglio degli Aderenti. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita gli Aderenti alle designazioni di rispettiva competenza.

Articolo 10. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'attività del Consiglio di Amministrazione è promossa dal suo Presidente.

La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione avvengono nel rispetto delle stesse modalità previste dall'art. 7 del presente statuto per il Consiglio degli Aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano congiuntamente almeno due componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con

l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione, salve le ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge o dal presente statuto maggioranze superiori.

Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato.

In ipotesi di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente validato.

Articolo 11. Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone estranee al Consiglio stesso dotate di autonomia e comprovata qualificazione professionale nella attività di direzione.

Il Direttore può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte all'anno e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto

l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in altra sede o con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei presenti partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione, salve le ipotesi in cui siano espressamente previste dalla legge o dal presente statuto maggioranze superiori.

Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato.

In ipotesi di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente validato.

Articolo 11. Direttore Direzione del Teatro

Il Direttore generale, il Direttore artistico o il Direttore unico, ove nominato, e il Direttore artistico junior compongono la Direzione. I Direttori durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.

L'incarico di Direttore generale, Direttore artistico o Direttore unico, ove nominato, e Direttore artistico junior, di seguito "Direttori", va sovvenzionati ai sensi del d.m. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. nel campo del teatro.

Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati.

Il Direttore predispone il programma artistico dell'Ente e il relativo piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con la Presidenza della Fondazione e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere confermato per non più di due volte.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

contrattuale e nei limiti e con le eccezioni di cui alle prescrizioni vigenti e future contenute nel decreto del Ministero della Cultura relativo al Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo ed ss.mm.ii..

a) Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, e scelto tra persone estranee al Consiglio stesso dotate di autonomia e comprovata qualificazione professionale nella attività di direzione.

Il Direttore generale è l'organo di gestione dell'istituzione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

b) Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, e scelto tra persone estranee al Consiglio stesso dotate di autonomia e comprovata qualificazione professionale.

Il Direttore artistico è il responsabile dell'area artistica.

Il Direttore artistico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali, con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un Direttore Unico del Teatro senza distinzione tra Direttore Generale e Direttore Artistico.

c) Il Direttore artistico junior, di età inferiore o pari a 35 anni, è nominato ai sensi dell'articolo 9, coadiuva il Direttore artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico.

Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non

possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate.